

Regione Lazio

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 agosto 2020, n. G09558

Linee guida per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità residenti nella Regione Lazio e frequentanti le Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado statali o paritarie o i Percorsi triennali di IeFP. Anno scolastico 2020/21. Impegno pluriennale di spesa di euro 1.330.000,00 in favore di creditori diversi a valere sul Capitolo F11900 di cui euro 665.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 e euro 665.000,00 per l'esercizio finanziario 2021

OGGETTO: Linee guida per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità residenti nella Regione Lazio e frequentanti le Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado statali o paritarie o i Percorsi triennali di IeFP. Anno scolastico 2020/21. Impegno pluriennale di spesa di euro 1.330.000,00 in favore di creditori diversi a valere sul Capitolo F11900 di cui euro 665.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 e euro 665.000,00 per l'esercizio finanziario 2021

**LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE,
RICERCA E LAVORO**

SU PROPOSTA dell'Area Programmazione, organizzazione e attuazione dell'offerta di istruzione, diritto allo studio scolastico e universitario;

VISTI gli articoli 3, 34, 117 terzo comma e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Regionale;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale - e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare il Capo I del Titolo III relativo alle strutture organizzative per la gestione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato conferito all'Avv. Elisabetta Longo l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42 – e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 - Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione - e successive modifiche;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 – Regolamento regionale di contabilità;

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 - Legge di stabilità regionale 2020;

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1004 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1005 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio, n. 68 del 25/02/2020 -Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26;

VISTO l'art. 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017 in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020 n. 13 - Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017;

VISTA la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 176291 del 27 febbraio 2020 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022;

EVIDENZIATO che l'articolo 10, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 118/2011 prevede la possibilità di assumere impegni a valere su esercizi successivi a quello in corso al fine di garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006;

VISTA la Legge 3 marzo 2009, n. 18 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) – e in particolare l'art. 1, comma 947;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2020, n. 413 - Modifica DGR 315/2014 - Determinazione del calendario per gli anni scolastici 2014/2015 e seguenti. Approvazione dell'Allegato 1 - Calendario scolastico anno 2020/2021;

RILEVATO che la Legge n. 104/1992 ha tra le proprie finalità:

- garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona con disabilità;

RILEVATO, inoltre, che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità all'art. 24 riconosce specificamente a tali persone il diritto all'istruzione prescrivendo agli Stati firmatari di realizzare un sistema educativo che preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli e, in particolare, la possibilità di accedere all'istruzione secondaria e alla formazione professionale senza discriminazioni, sulla base dell'eguaglianza con gli altri e all'interno delle comunità di appartenenza;

CONSIDERATO che la Legge n. 104/1992 prevede l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza agli alunni con disabilità al fine di garantirne l'integrazione scolastica;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 947 della Legge di stabilità 2016 prevede che, ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016;

RAVVISATA la necessità di definire, sulla base del quadro normativo vigente, le modalità di organizzazione del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità frequentanti le Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado al fine di garantirne l'attivazione per l'anno scolastico 2020/21;

VALUTATO opportuno, in base all'art. 89 della Legge Del Rio, individuare quale ambito territoriale ottimale per una efficace organizzazione e gestione del servizio di trasporto scolastico degli alunni disabili del II ciclo quello comunale;

CONSIDERATO che i Comuni del Lazio non sono ancora in grado di quantificare in maniera specifica e definitiva i fabbisogni relativi all'organizzazione e gestione del servizio di trasporto scolastico degli alunni disabili del II ciclo;

TENUTO CONTO dell'urgenza di impegnare immediatamente le risorse necessarie a garantire il corretto avvio del servizio;

TENUTO CONTO che saranno creditori i Comuni da individuarsi mediante la presentazione di apposita domanda corredata di tutte le informazioni necessarie;

VALUTATO necessario stabilire sin d'ora che il valore del contributo regionale per ciascuno studente disabile potrà coprire, di norma, un massimo di 30 chilometri complessivi tra andata e ritorno per ogni giornata di frequenza e che comunque non potrà essere superiore all'importo di euro 2.500 annui per utente;

VALUTATO opportuno prevedere la possibilità di erogare un contributo specifico nei limiti della disponibilità delle risorse in caso di interventi di trasporto estremamente complessi e onerosi a causa di situazioni territoriali di particolare isolamento e/o della gravità della disabilità certificata (art. 3, comma 3, della Legge n.104/1992);

VALUTATO, inoltre, opportuno consentire ai Comuni di destinare la quota non spesa dei fondi assegnati all'organizzazione di servizi sostitutivi che agevolino le famiglie degli studenti con disabilità nella fruizione della didattica a distanza, nell'eventualità che nell'anno scolastico 2020/21 si verifichi un peggioramento dell'emergenza sanitaria tale da comportare nuovamente l'interruzione della didattica in presenza con la conseguente sospensione del servizio di trasporto scolastico;

RITENUTO necessario, a seguito di quanto esposto, impegnare complessivamente la somma di euro 1.330.000,00 di cui euro 665.000,00 nell'esercizio finanziario 2020 e euro 665.000,00 nell'esercizio finanziario 2021 in favore di creditori diversi a valere sul capitolo F11900 Missione 04 - Programma 07 - Aggregato 1.04.01.02.000 che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO, pertanto, di approvare le "Linee guida per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità residenti nella Regione Lazio e frequentanti le Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado statali o paritarie o i Percorsi triennali di IeFP. Anno scolastico 2020/21" di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

RITENUTO di rinviare a successivi provvedimenti l'adozione del piano di riparto delle risorse tra i singoli Comuni, il relativo impegno di spesa e lo stanziamento di eventuali risorse aggiuntive ove necessarie e disponibili;

D E T E R M I N A

per le motivazioni illustrate in premessa,

- di impegnare complessivamente la somma di euro 1.330.000,00 di cui euro 665.000,00 nell'esercizio finanziario 2020 e euro 665.000,00 nell'esercizio finanziario 2021 in favore di creditori diversi a valere sul capitolo F11900 Missione 04 - Programma 07 - Aggregato 1.04.01.02.000 che presenta la necessaria disponibilità;

- di approvare le "Linee guida per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità residenti nella Regione Lazio e frequentanti le Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado statali o paritarie o i Percorsi triennali di IeFP. Anno scolastico 2020/21" di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di rinviare a successivi provvedimenti l'adozione del piano di riparto delle risorse tra i singoli Comuni, il relativo impegno di spesa e lo stanziamento di eventuali risorse aggiuntive ove necessarie e disponibili.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

La Direttrice
(Avv. Elisabetta Longo)

(ALLEGATO A)

**LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELLA REGIONE LAZIO E
FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II GRADO
STATALI O PARITARIE O I PERCORSI TRIENNALI DI IeFP**

ANNO SCOLASTICO 2020/21

INDICE

1. PREMESSA

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

3.1 Finalità del servizio

3.2 Tipologia del servizio

3.3 Destinatari del servizio

4. MODALITÀ OPERATIVE PER I COMUNI

5. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

5.1 Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo

5.2 Adempimenti dei Comuni

1. PREMESSA

Legge Del Rio (legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), individua nelle Regioni e nei Comuni i due principali livelli territoriali di diretta rappresentanza delle rispettive comunità. Le Regioni e i Comuni, pertanto, insieme agli “enti territoriali di area vasta” denominati Città Metropolitane esercitano le funzioni amministrative preordinate alla tutela e al godimento dei diritti fondamentali.

In questo contesto la Regione Lazio, nell’ottica del principio di leale collaborazione e con l’obiettivo di garantire il fondamentale diritto all’istruzione degli studenti con disabilità frequentanti le scuole secondarie di II grado, adotta le presenti linee guida indirizzate ai Comuni del territorio.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Regione Lazio, ai sensi dell’art. 1, comma 947 della legge di stabilità 2016, intende sostenere gli interventi che riguardano le funzioni relative ai servizi di supporto organizzativo di cui all’art.139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n.112/1998 tra cui il servizio di trasporto scolastico, consistente nel trasporto dello studente disabile nel tragitto casa/scuola, e viceversa, al fine di agevolare la regolare frequenza scolastica e, più in generale, l’esercizio del diritto allo studio.

La Regione in base all’art. 89 della Legge Del Rio individua l’ambito comunale quale ambito territoriale ottimale per una efficace organizzazione e gestione del servizio di trasporto scolastico degli alunni disabili del II ciclo, promuovendo anche forme di esercizio associato di detta funzione da parte di più enti locali.

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. Partendo dal percorso scolastico si mira al raggiungimento di una completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, in quanto diritto fondamentale ed ineludibile di ciascun individuo.

Tale diritto è stato definitivamente riconosciuto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate - e successive modifiche con la quale è stato garantito il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità al fine di promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società attraverso interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale.

Anche in ambito internazionale i diritti delle persone con disabilità sono riconosciuti dalla Convenzione ONU del 2006 che garantisce il diritto all’istruzione delle persone con disabilità senza discriminazioni e su base di pari opportunità, prevedendo un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita. Tale Convenzione, ratificata dall’Italia con la legge n. 18 del 3 marzo 2009, rappresenta il primo grande trattato sui diritti umani del nuovo millennio ed è un documento di grandissima importanza per la promozione di una nuova cultura riguardo alla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

3. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Allo scopo di soddisfare in modo efficiente ed efficace le esigenze territoriali e garantire la continuità degli interventi ai soggetti destinatari, la Regione individua i Comuni quali enti gestori del servizio di trasporto in favore degli studenti con disabilità frequentanti le scuole del II ciclo.

3.1 Finalità del servizio

Le presenti Linee guida, nel dettare criteri e procedure operative da seguire nella realizzazione degli interventi di trasporto in favore degli studenti con disabilità frequentanti le scuole del II ciclo, hanno come obiettivo la creazione di una rete di collaborazione tra enti territoriali finalizzata a garantire ad ogni studente disabile il raggiungimento della propria sede scolastica.

3.2 Tipologia del servizio

Il servizio consiste nell'organizzazione del trasporto scolastico, anche con mezzi privati, svolto in ambito urbano e interurbano degli studenti con disabilità frequentanti le scuole del II ciclo. Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n.104/1992 il servizio dovrà prevedere mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato.

3.3 Destinatari del servizio

Sono destinatari del servizio di trasporto sopra descritto gli studenti con disabilità certificata residenti nei Comuni della Regione Lazio che frequentano le Istituzioni Scolastiche statali o paritarie o i Percorsi triennali finalizzati all'assolvimento del diritto dovere nell'istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 28 del Decreto legislativo n. 226/2005. La persona con disabilità è colui che presenta minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali stabilizzate o progressive che in interazione con varie barriere possono impedirne la piena ed effettiva partecipazione alla società su una base di eguaglianza con gli altri e causare difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione tali da determinare un processo di svantaggio e di emarginazione. Lo studente dovrà essere in possesso della certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL competente (verbale di accertamento dell'handicap ex L.104 in corso di validità). Si specifica, inoltre, che: a) gli alunni ultra diciottenni che devono iscriversi al 1° anno di scuola superiore nell'ambito dei percorsi di II livello presso i CPIA (ex corsi serali) godono di tutti i diritti previsti per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori del mattino e quindi anche del servizio di trasporto scolastico; b) gli alunni ultra diciottenni che hanno già frequentato interamente un corso di istruzione secondaria superiore (sia pure di diversa tipologia) e siano in possesso del correlato titolo di studio non possono usufruire del servizio di trasporto sulla base delle presenti linee guida il cui quadro di riferimento normativo afferisce alla garanzia del diritto allo studio, realizzato con il conseguimento del titolo. I Comuni, nell'esercizio, della propria autonomia potranno individuare ulteriori requisiti per accedere al servizio.

4. MODALITA' OPERATIVE PER I COMUNI

I Comuni di residenza provvederanno a raccogliere le domande delle famiglie predisponendo apposita modulistica e definendo, nell'esercizio della propria autonomia, ulteriori requisiti, modi e tempi per accedere al servizio.

In ogni caso il servizio di trasporto dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- su richiesta della famiglia potrà essere erogato, nei periodi di lezione previsti dal calendario scolastico regionale, in forma completa (andata e ritorno dello studente) o parziale (solo andata, solo ritorno, solo in alcuni giorni, solo in alcuni periodi dell'anno scolastico);
- verrà garantito anche nei giorni in cui è previsto lo svolgimento degli esami di Stato o di qualifica;
- di norma coprirà il tragitto dall'indirizzo di residenza dell'alunno alla sede dell'Istituto Scolastico e viceversa salvo particolari richieste che il Comune si riserverà di valutare;
- per gli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n.104/1992 dovrà prevedere mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato.

I Comuni potranno organizzare il servizio direttamente (in forma singola o associata) o attraverso l'affidamento a soggetti terzi.

In alternativa i Comuni potranno decidere di gestire il servizio attraverso la concessione di contributi economici forfettari alle famiglie degli utenti da calcolare su base chilometrica e **in funzione del numero dei giorni di presenza a scuola certificati dall'istituto di riferimento.**

I Comuni dovranno garantire l'espletamento del servizio nell'intero ambito territoriale di loro competenza non potendo circoscriverlo ad ambiti territoriali di ampiezza subcomunale (municipi, frazioni, ecc.).

Per l'anno scolastico 2020/21 nell'eventualità che si verifichi un peggioramento dell'emergenza sanitaria tale da comportare nuovamente l'interruzione della didattica in presenza con la conseguente sospensione del servizio di trasporto scolastico i Comuni potranno destinare la quota non spesa dei fondi assegnati all'organizzazione di servizi sostitutivi che agevolino le famiglie degli studenti con disabilità nella fruizione della didattica a distanza.

5. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

La Regione eroga ai Comuni un contributo per l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità residenti nella Regione Lazio e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. A questo scopo stanziava risorse pari a 1.330.000,00 euro a valere sul capitolo F11900 – “spese per il diritto allo studio (parte corrente) – trasferimenti correnti ad amministrazioni locali” macroaggregato 1.04.01.02.000 - di cui euro 665.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 e euro 665.000,00 per l'esercizio finanziario 2021.

5.1 Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo

Il valore del contributo regionale per ciascuno studente disabile potrà coprire, di norma, un massimo di 30 chilometri complessivi tra andata e ritorno dello studente per ogni giornata di frequenza e comunque non potrà essere superiore all'importo di euro 2.500 annui per utente. Tale stima è effettuata calcolando una spesa media di 0,40 euro al chilometro.

Si precisa che in caso di interventi di trasporto estremamente complessi e onerosi a causa di situazioni territoriali di particolare isolamento e/o della gravità della disabilità certificata (art. 3, comma 3, della Legge n.104/1992) verrà valutata la possibilità di erogare un contributo specifico nei limiti della disponibilità delle risorse.

I Comuni provvederanno alla raccolta e alla valutazione delle richieste, alla compilazione dell'elenco degli aventi diritto e all'attivazione del servizio.

Per accedere al contributo regionale i Comuni dovranno trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it **entro e non oltre il 30 settembre 2020** una nota riepilogativa con l'indicazione del numero degli utenti assistiti specificando per ciascuno il numero complessivo dei chilometri percorsi giornalmente e se si tratta di studente con disabilità grave (certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n.104/1992). **Ai sensi del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 sulla privacy tale nota riepilogativa non dovrà contenere elementi di identificazione personale e altri dati sensibili in quanto non necessari ai fini della quantificazione del contributo.**

I Comuni che non trasmetteranno la nota riepilogativa entro il termine stabilito non potranno in alcun modo accedere al contributo regionale.

La Regione entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'anno scolastico provvederà ad adottare il piano di riparto delle risorse tra i singoli Comuni e ad impegnare e a liquidare una prima quota pari al 50% del contributo totale assegnato. In questa fase l'importo del contributo potrà essere rideterminato rispetto ai parametri di calcolo sopra indicati in base alla stima effettiva della spesa comunicata dai Comuni in rapporto alle risorse regionali disponibili.

La restante quota del contributo - nei limiti delle spese sostenute e sino all'importo massimo riconoscibile - verrà erogata a saldo previa presentazione **entro e non oltre il 30 luglio 2021** di una relazione di rendicontazione finale contenente tutte le specifiche dei singoli interventi realizzati.

N.B.: nella relazione di rendicontazione dovranno essere indicati necessariamente i giorni di effettiva frequenza scolastica degli alunni che hanno usufruito del servizio di trasporto su attestazione della scuola di riferimento che il Comune avrà cura di acquisire.

5.2 Adempimenti dei Comuni

Si ribadiscono a titolo riepilogativo i principali adempimenti dei Comuni:

- acquisizione delle domande e attivazione del servizio di trasporto entro l'inizio dell'anno scolastico;
- trasmissione all'indirizzo pec programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it **entro e non oltre il 30 settembre 2020** della nota riepilogativa con l'indicazione del numero degli utenti assistiti specificando per ciascuno il numero complessivo dei chilometri percorsi giornalmente e se si tratta di studente con disabilità grave (certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n.104/1992);
- acquisizione per ogni utente dell'attestazione dei giorni di effettiva frequenza scolastica da parte dell'istituto di riferimento al termine dell'anno scolastico;
- presentazione **entro e non oltre il 30 luglio 2021** di una relazione di rendicontazione finale giustificativa contenente tutte le specifiche dei singoli interventi realizzati.

I Comuni saranno tenuti a conservare la documentazione giustificativa del servizio erogato ed i relativi atti contabili al fine consentire verifiche - anche a campione - che la Regione Lazio potrà eventualmente disporre.

I contributi inutilizzati in tutto o in parte dovranno essere restituiti alla Regione Lazio.